Data richiesta:

### Avvertenze in materia di tecniche di comunicazione a distanza

Banco BPM (di seguito la "Banca") offre sul mercato bancario i propri servizi e/o prodotti a marchio Webank prevalentemente attraverso tecniche di comunicazione a distanza. In particolare, la Banca per comunicare con i propri clienti, ricevere le disposizioni operative impartite dai medesimi e confermarle, si avvale del sito www.webank.it (di seguito il "Sito"), della posta elettronica, del telefono e/o di altre tecniche di

Qualora disponibili, la Banca si avvarrà anche della firma digitale (la "Firma Digitale" o "FD") o della posta elettronica certificata (la "PEC"). Anche i clienti per fruire del servizio Webank si avvalgono delle tecniche di comunicazione a distanza, ivi compresi gli strumenti di FD e PEC qualora messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di Firma Digitale e posta elettronica certificata.

### LA "FIRMA DIGITALE" O "FD"

La FD, qualora resa disponibile dalla Banca, verrà utilizzata per la conclusione dei singoli contratti relativi ai servizi offerti dalla Banca e/o nel corso dell'esecuzione degli stessi, senza che il Cliente debba firmare di proprio pugno la documentazione cartacea rilevante nei rapporti con la Banca

La PEC, qualora resa disponibile dalla Banca, verrà utilizzata dal Cliente per ricevere dalla/inviare alla Banca comunicazioni inerenti la conclusione dei rapporti contrattuali (ad es. informativa precontrattuale, moduli di richiesta del Cliente e accettazione della Banca) e l'esecuzione degli stessi (es. comunicazioni periodiche), così come se la comunicazione venisse inviata o ricevuta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per attivare gli strumenti di FD e PEC, qualora resi disponibili dalla Banca, il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura prevista sul Sito.
Una volta attivati, l'utilizzo degli strumenti di FD e PEC messi a disposizione dalla Banca è limitato ai rapporti tra la Banca e il Cliente e ai

Servizi a ciò abilitati dalla Banca. Per i Servizi offerti dalla Banca che non prevedono l'utilizzo della FD e/o della PEC o in caso di impossibilità di accedere ai servizi di FD e/o PEC, restano utilizzabili i canali e le modalità alternative (es. posta elettronica, posta ordinaria, telefono) secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto. Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dai servizi di FD e/o PEC. In tal caso la fruizione dei Servizi Webank potrebbe risultare limitata. Il recesso o comunque lo scioglimento di tutti i rapporti con la Banca determina l'automatico recesso dai servizi di FD e PEC eventualmente fruiti dal Cliente.

L'intero contesto in cui si svolge il rapporto tra la Banca ed il Cliente risulta prevalentemente caratterizzato dall'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza

Ciò posto, la Banca avverte espressamente il Cliente che, in mancanza di opposizione manifestata per iscritto ovvero mediante PEC, assumerà che la volontà del Cliente sia quella: (i) di ricevere tutte le informazioni inerenti il contratto e l'esecuzione dello stesso su un supporto duraturo anche non cartaceo (ad es. file pdf); (ii) di ricevere qualsiasi informazione inerente il contratto e la sua esecuzione nel Sito della Banca o ad uno dei suoi recapiti utilizzati nei rapporti con la Banca, ivi compresi gli indirizzi di posta elettronica e di PEC (iii) di essere contattato dalla Banca attraverso qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza, comprese quelle che consentono una comunicazione individuale tra le parti (iv) di ritenere comunque validi e a sé opponibili le scelte e/o le istruzioni comunicate dal Cliente alla Banca mediante sistema di selezione direttamente per comando elettronico sul Sito (c.d. "point and click").

Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei servizi, ha diritto:

www.bancobpm.it

- di opporsi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza;
- di ricevere i contratti e la documentazione Webank esclusivamente su supporto cartaceo, con conseguente applicazione dei costi ove pattuiti. Infatti, l'invio delle comunicazioni in forma cartacea prevede l'applicazione al Cliente delle spese per la produzione e l'invio delle comunicazioni stesse in formato cartaceo, così come indicato nella documentazione di trasparenza della Banca, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge nei quali non può essere addebitato alcun costo alla clientela;
- di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza, ove fosse disponibile un'alternativa. Il Cliente può esercitare i propri diritti inviando un'apposita richiesta ai seguenti recapiti: Tel. Numero Verde 800 060 070, Fax 045 82 17 261, PEC o raccomandata a.r. all'apposito indirizzo indicato sul Sito. Le richieste di cui ai punti (i) e (iii) devono essere effettuate a mezzo PEC, se disponibile, o raccomandata a.r.. A fronte della richiesta, la Banca, si riserva il diritto di recedere dal rapporto con il Cliente.

Le informazioni sui servizi e contratti a distanza sono già state fornite al Cliente mediante la consegna, su supporto durevole (pdf), del documento "Informazioni precontrattuali sui contratti e servizi a distanza". Tale documento è comunque conoscibile per essere sempre

Allo stesso modo, tutta la documentazione contrattuale relativa alla Carta prepagata già a mani del Cliente è costantemente aggiornata e sempre disponibile sul Sito, che consente la stampa e/o la registrazione della stessa su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme per tutta la durata del rapporto. In particolare, la documentazione contrattuale relativa alla Carta prepagata può essere acquisita, attraverso l'accesso presso l'apposita sezione del Sito www.webank.it, dedicata alla "Trasparenza" in modo da garantime in ogni momento la pubblica conoscibilità. Inoltre, il Cliente, che ne abbia necessità, potrà sempre richiedere la spedizione di una copia della documentazione su supporto cartaceo all'indirizzo di corrispondenza chiamando il numero verde 800 060 070.

Il Cliente ha piena facoltà di contattare Webank ai suddetti recapiti per avanzare qualsiasi richiesta di chiarimento relativa ai servizi e alle condizioni contrattuali applicabili alla Carta (ivi comprese quelle di natura economica).

Si informa il Cliente che, in caso di accettazione da parte della Banca della richiesta del Cliente di emissione della Carta prepagata, ha facoltà di esercitare DIRITTO DI RECESSO entro 14 giorni dalla conclusione a distanza del contratto, senza alcuna penale e senza la necessità di indicare la motivazione. Al fine di avvalersi di tale diritto, il Cliente dovrà inviare apposita comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banco BPM S.p.A. Servizio Webank - Via Massaua 4 - 20146 Milano.



Il sottoscritto:

Spettabile Banco BPM S.p.A.

## **DATI DEL TITOLARE (CLIENTE)** Cognome Nome NDG Codice Fiscale Data di nascita Località di nascita Documento di identità Data rilascio documento di identità Località rilascio documento di identità Cittadinanza (prima) Cittadinanza (seconda) Indirizzo di residenza Città Provincia CAP Presso Telefono Cellulare Email Indirizzo al quale spedire la Carta (se diverso da quello sopra riportato)



- a) che l'emissione della Carta prepagata è richiesta nel proprio esclusivo interesse;
- b) che i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenute nella presente richiesta, nonché negli eventuali allegati e/o atti a corredo della stessa o comunque connessi sono corretti, completi e veritieri;
- c) di aver letto attentamente e compreso la seguente documentazione resa disponibile dalla Banca prima della assunzione di qualsiasi impegno contrattuale: il Foglio Informativo della Carta prepagata e la Guida all'Arbitro Bancario e Finanziario;
- d) di aver ricevuto copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula comprensiva del documento di sintesi consegnatogli dalla Banca, di averla letta attentamente e di averne compreso i contenuti;
- e) di essere stato informato che ha piena facoltà di avanzare ogni richiesta di chiarimento in relazione alle caratteristiche e a rischi del prodotto, nonché alle condizioni contrattuali applicabili;
- f) di prendere atto che il ritiro/compilazione del presente modulo (anche con l'assistenza dell'apposito operatore) e il ricevimento dello stesso da parte della Banca non implicano accoglimento della richiesta;
- g) di prendere atto che, in caso di accoglimento della presente richiesta da parte della Banca, il rapporto sarà regolato dal presente Modulo di Richiesta, dalle Norme che regolano la Carta nominativa ricaricabile prepagata" accluse allo stesso, sempre conoscibili per essere messe a disposizione sul sito www.webank.it, nonché dal documento di sintesi del contratto di seguito riportato.



Il Cliente chiede di fruire del servizio di "Carta Prepagata" alle seguenti condizioni:

חחרו		OINT	

(condizioni valide nel caso di conclusione del contratto entro 90 giorni dalla richiesta online)

### CONDIZIONI ECONOMICHE CARTA PREPAGATA PREP@ID By Banco BPM

Spese emissione carta	10,00 EUR
Spese estinzione carta	0,00 EUR
Spese invio documentazione forma cartacea	0,00 EUR
Spese invio documentazione forma elettronica	0,00 EUR
Spese invio tramite posta prioritaria	0,00 EUR
Spese invio tramite raccomandata	5,00 EUR
Spese invio con corriere	7,50 EUR
Imposta di bollo su e/c (se > 77,47 €)	2,00 EUR

### **COMMISSIONI SU RICARICHE - ACCREDITI**

Commissione ricarica allo sportello – in contanti	3,00 EUR
Canone mensile ricarica automatica in tempo reale	1,65 EUR
Commissione ricarica automatica a tempo a soglia	0,00 EUR
Commissioni ricarica allo sportello – con addebito in c/c	N.D.
Commissione ricarica da web	1,00 EUR
Commissione di ricarica da canale telefonico	1,50 EUR
Commissione ricarica da ATM	1,50 EUR
Commissione ricarica con bonifico	1,50 EUR

### **COMMISSIONI DI UTILIZZO**

Commissione prelievo contanti allo sportello		3,00 EUR
Commissione prelievo da ATM - Gruppo Banco BPM		0,50 EUR
Commissione prelievo da ATM - Altre banche area Euro	/	2,10 EUR
Commissione % prelievo da ATM - Altre banche divisa		2,25%
Importo minimo commissione prelievo contanti da ATM – Altre banche divisa		2,50 EUR
Commissione % addebito pagamento POS - Divisa		2%

Le voci elencate non comprendono eventuali spese reclamate direttamente da banche terze e applicate in fase di prelievo.

### **ALTRE COMMISSIONI**

Commissione richiesta movimenti allo sportello	2.00 EUR

### **INFORMAZIONI PARTICOLARI**

Frequenza invio documento di sintesi Minima annuale

### **MASSIMALI**

Massimale carta		10.000,00 EUR

### LIMITI OPERATIVI PER PRELIEVI E PAGAMENTI

Limite di utilizzo mensile cumulativo per	r prelievi ATM e pagamenti I	POS e a distanza(*)	5.000 EUR (utilizzabil	per il prelievo ATM

fino alla concorrenza di 3.000 EUR) 500 Euro

Limite di utilizzo giornaliero per prelievi presso ATM

Importo prelevabile allo sportello (Agenzie Banco BPM), in unica soluzione Saldo Disponibile

(\*) per pagamenti POS si intendono i pagamenti eseguiti presso i punti vendita interagendo con il terminale POS. Per pagamenti a distanza si intendono i pagamenti eseguiti comunicando i dati della carta (operazioni internet, telefoniche, ricorrenti, ecc...)

### LIMITE ALLE OPERAZIONI IN ACCREDITO

Limite annuo di massima movimentazione in accredito	30.000 EUR	
Limite mensile di massima movimentazione in accredito	10.000 EUR	
Limite giornaliero di massima movimentazione in accredito (**)	4.000 EUR	
(**) Utilizzabili tramite ricarica tramite ATM fino alla concorrenza di 500 euro		

### CONFIGURAZIONE DELLA CARTA

### **GEOSAFE**

La carta è abilitata per l'utilizzo in Italia

### **WEBSAFE**

La carta è abilitata per effettuare pagamenti internet



### NORME CHE REGOLANO LA CARTA NOMINATIVA RICARICABILE PREPAGATA

L'emissione e l'utilizzo della Carta sono regolati dalle seguenti NORME che il Cliente accetta sottoscrivendo (con firma autografa, o ove disponibile, con Firma Digitale) il presente modulo di richiesta di emissione della Carta e si impegna ad osservare.

La comunicazione di accettazione verrà inviata dalla Banca ad uno dei recapiti del Cliente indicati nel presente modulo, ivi compresi quelli elettronici (es. mail o PEC). In caso di accettazione da parte della Banca della presente richiesta di emissione della Carta, verranno inviati all'indirizzo indicato dal Cliente all'atto della richiesta effettuata sul sito web della Banca www.webank.it la Carta nonché le istruzioni operative e il PIN (Codice Personale Segreto della Carta) in busta sigillata.

Con l'attivazione della Carta mediante l'inserimento nella parte privata del Sito dell'apposito codice di attivazione inviato via SMS al Cliente (codice OTP o one time password), il Cliente attesta e conferma la ricezione della Carta.

### Art. 1 - Definizioni

Agenzie della Banca o Agenzie: tutte le unità organizzative della Banca che rivestono la qualifica di sportello bancario;

Agenzia di riferimento: l'Agenzia virtuale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto: Banco BPM – Servizio Webank – Via Massaua 4 – 20146 Milano;

Banca: Banco BPM S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM, iscritta all'albo delle Banche. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale 91 – 00184 Roma;

Carta: si intende la Carta nominativa prepagata ricaricabile emessa dalla Banca;

Codice PIN (Codice Personale Segreto) o PIN: è un codice di 5 cifre essenziale per l'utilizzo della Carta stessa per le operazioni presso i Terminali ATM e per ogni altra operazione per la quale venga richiesta la digitazione del PIN. Il codice PIN viene consegnato in plico sigillato unitamente alla Carta o, qualora disponibile la funzionalità, inviato tramite SMS - al numero di telefono cellulare del Titolare certificato dalla Banca all'atto dell'apertura dei rapporti o successivamente variato secondo le modalità pattuite - oppure reso disponibile all'interno dell'area riservata del Sito.

Contratto: il contratto relativo all'emissione e utilizzo della Carta che si conclude con la comunicazione di accettazione da parte della Banca della presente richiesta di emissione della Carta;

CVC2 o CVV2: è un codice di tre cifre posizionato sul retro della Carta, che può essere richiesto su alcune transazioni Internet;

Documento di sintesi: il documento che costituisce il frontespizio del Contratto e contiene le condizioni economiche applicabili alla Carta. Esercente: esercente convenzionato presso cui la Carta è utilizzabile;

Firma Digitale o FD: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Mediante il dispositivo di firma digitale (anche in forma remota), l'"Utente Titolare" di un certificato di firma digitale (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra Utente e certificatore stesso) può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative norme di attuazione. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l'utilizzo della Firma Digitale, qualora disponibile, ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione dei contratti relativi ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresa la Carta, e più in generale nei loro rapporti, e ciò sia con finalità di interrogazione, sia con finalità dispositive. Resta fermo che l'utilizzo della FD nell'ambito di esecuzione dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato da parte della Banca per ragioni di natura tecnico-operativa o di sicurezza.

Forma scritta o per iscritto: documento sottoscritto con firma olografa ovvero con una delle tipologie di firma elettronica previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni - Codice dell'Amministrazione Digitale, che soddisfano i requisiti di forma scritta (es. Firma Digitale, Firma Elettronica avanzata);

Istruzioni d'uso: si intende l'allegato che viene consegnato unitamente alla Carta stessa e che costituisce parte integrante del presente Contratto:

Massimale: si intende il limite massimo di valore monetario della Carta indicato nel Contratto;

Posta Elettronica Certificata o PEC: è l'indirizzo di posta elettronica certificata in forza del quale il titolare della casella di PEC attribuita da un ente gestore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra titolare e gestore stesso può comunicare con terzi opponendo agli stessi per legge la data e l'ora di invio e ricezione del messaggio, nonché il suo contenuto. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l'utilizzo della PEC, qualora disponibile, ai fini delle dichiarazioni e comunicazioni relative ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresa la Carta, e più in generale nei loro rapporti. Resta fermo che l'utilizzo della PEC nell'ambito di esecuzione dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato da parte della Banca per ragioni di natura tecnico-operativa o di sicurezza;

Prelievo di contante: Operazione con la quale il Cliente ritira contante dal Saldo Disponibile della propria carta prepagata;

Ricarica Carta prepagata: Accreditamento di somme su Carta prepagata;

Titolare: si intende il soggetto intestatario della Carta, che appone la sua firma sul retro ed è l'unico soggetto abilitato all'uso della Carta medesima;

Saldo Disponibile: somma disponibile sulla Carta che il Titolare può utilizzare nei limiti previsti nel Documento di Sintesi;

**Servizio Webank**: l'insieme delle tecniche di comunicazione a distanza (ad es.: servizi di internet banking, di phone banking, di mobile banking) tramite il quale i Servizi/Prodotti sono prevalentemente fruibili dal Cliente;

Sito: l'insieme delle pagine web, in titolarità della Banca, che supportano il/i Servizio/Servizi Webank disponibili sulla rete Internet all'URL (dominio) www.webank.it

### Art. 2 - Caratteristiche

- 1. La Carta può essere richiesta ed intestata solo a un Cliente titolare di un Conto Webank.
- 2. La Carta viene consegnata dalla Banca al Titolare all'indirizzo di residenza del Titolare indicato nel Modulo di richiesta della Carta o al diverso indirizzo ivi indicato. La ricezione della Carta da parte del Titolare viene confermata tramite l'attivazione della stessa inserendo nella parte privata del Sito l'apposito codice di attivazione (codice "OTP" o "one time password") inviato via SMS al numero di telefono cellulare del Titolare registrato dalla Banca all'atto dell'apertura dei rapporti o successivamente variato secondo le modalità pattuite.
- 3. La Carta è una carta prepagata a valere sul circuito Mastercard, utilizzabile indifferentemente in Italia e all'estero per pagamenti elettronici, Prelievi di contante e per acquisti su Internet o, più in generale, eseguiti a distanza.



- 4. Alla Carta viene assegnato un PIN, che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e consegnato al Titolare in un plico discreto sigillato, o qualora disponibile la funzionalità, inviato tramite SMS al numero di telefono cellulare del Titolare certificato dalla Banca all'atto dell'apertura dei rapporti o successivamente variato secondo le modalità pattuite oppure reso disponibile all'intero dell'area riservata del Sito. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del PIN ed assicura che informaticamente non è accessibile a soggetti diversi dal Titolare della Carta.
- 5. La Carta è utilizzabile esclusivamente dal Titolare, e in nessun caso può essere ceduta o data in uso a terzi. Il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta all'atto della ricezione della stessa.
- 6. All'atto della emissione della Carta è dovuto il pagamento delle "spese di emissione". La misura delle condizioni economiche è indicata nel "documento di sintesi", parte integrante del presente contratto.
- 7. Il Saldo Disponibile sulla Carta non produce interessi.

### Art. 3 - Modalità di utilizzo

 La Carta può essere utilizzata entro il limite costituito dal Massimale, nei limiti e con le modalità indicati nel presente Contratto e nelle Istruzioni d'Uso.

Qualora l'importo di un'operazione da accreditare determini il superamento del Massimale previsto per la Carta, o comporti il superamento dei limiti di massima movimentazione in accredito indicati nella sezione "Massimali" del presente Contratto, la Banca non effettuerà l'accredito, respingendo l'operazione.

- Fermo restando quanto sopra, l'uso congiunto della Carta e del PIN identifica e legittima il Titolare della Carta ad avvalersi dei seguenti servizi:
  - Disposizione di pagamento nei confronti dei soggetti, nazionali ed esteri, convenzionati mediante apparecchiature contraddistinte dal marchio Mastercard.

In tal caso potrà essere richiesta la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di altro documento equipollente, anziché la digitazione del PIN. La firma apposta dal Titolare su detti documenti deve essere conforme a quella apposta dal Titolare medesimo in calce al presente Contratto. L'Esercente convenzionato ha la facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotare gli estremi. La Carta consente, inoltre, al Titolare di effettuare pagamenti, presso gli esercenti convenzionati che espongono l'apposito marchio, mediante utilizzo della tecnologia "contactless" che, fino ad un importo di 25 euro, permette di effettuare le transazioni avvicinando la Carta all'apposito lettore ("contactless") senza necessità di digitare il P.I.N. o di firmare la ricevuta. L'importo corrispondente al pagamento è automaticamente addebitato sulla Carta in riduzione del saldo disponibile. Per importi superiori è richiesta la firma sulla memoria di spesa o la digitazione del PIN;

Disposizione di pagamenti su apparecchiature diverse da quelle indicate al punto 1 ma a queste ultime collegate, previa attivazione delle specifiche funzionalità;

- Prelievo di contante su sportelli automatici ATM in Italia e all'estero recanti il marchio Mastercard;
- Prelievo di contante presso tutte le Agenzie della Banca previa esibizione della Carta e riconoscimento del Titolare quale possessore legittimo della stessa e su disposizione debitamente sottoscritta da quest'ultimo;
- Acquisti su siti Internet, nazionali ed esteri, convenzionati al Circuito Mastercard. L'operazione di pagamento avviene secondo le istruzioni che verranno di volta in volta fornite dai rispettivi siti Internet. Sui siti internet abilitati, l'esecuzione dei pagamenti è protetta tramite il sistema di protezione anti-frode "3D Secure" (o successive evoluzioni) che richiede, al momento del pagamento, una password di conferma dell'operazione. La password prevista per l'utilizzo della Carta è generata da un dispositivo di sicurezza ("dispositivo OTP" One Time Password), consegnato all'atto dell'adesione al Servizio Webank;
- Verifica del saldo e dei movimenti della Carta sul Sito, e secondo le altre modalità riportate nel modulo contenente le Istruzioni d'uso.

L'addebito relativo all'importo di tutte le operazioni effettuate con l'utilizzo della Carta anche attraverso apparecchiature elettroniche in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo dovrà avvenire in Euro. La conversione in Euro è a cura del circuito internazionale al cambio dallo stesso praticato, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore ed alle condizioni economiche previste nel Documento di Sintesi riportato in frontespizio al Contratto.

Nelle ipotesi di utilizzo della Carta presso gli sportelli automatici, tali sportelli possono trattenere la Carta nei casi di errore nella digitazione del PIN, di Carta danneggiata o per motivi di sicurezza. In tali casi, il Titolare è tenuto ad adottare le misure di sicurezza disciplinate dall'art. 9 del presente contratto.

3. L'operazione, una volta autorizzata con le modalità sopra descritte, non può essere revocata.

La data di ricezione della disposizione da parte della Banca è la data in cui il Titolare dispone il pagamento presso l'Esercente sottoscrivendo il relativo scontrino.

La disposizione di pagamento viene eseguita nel giorno di ricezione dell'ordine.

Una volta eseguita l'operazione, viene consegnato gratuitamente al Titolare uno scontrino sul quale sono riportate le seguenti informazioni:1) il numero operazione e il codice esercente che consente di individuare il beneficiario; 2) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sulla Carta o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento; 3) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria; 4) la data di ricezione dell'ordine di pagamento.

- 4. La Banca rimane estranea ad eventuali controversie tra il Titolare della Carta e Società o Enti convenzionati presso i quali vengono effettuati pagamenti di beni e/o servizi con l'utilizzo della Carta. Inoltre la Banca non incorre in alcuna responsabilità qualora l'Esercente convenzionato non accetti la Carta.
- 5. La Banca è tenuta ad eseguire un ordine di pagamento autorizzato, sempre che lo stesso sia conforme a quanto disposto dalle norme che regolano il servizio ed al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste. È fatto salvo il caso in cui: (i) l'esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale, (ii) si verifichi un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
- 6. È' considerata autorizzata quell'operazione per la cui esecuzione il Titolare ha prestato il proprio consenso nella forma e secondo la procedura prevista nel presente contratto.
- La Banca esegue l'ordine di pagamento conferito dal Titolare in conformità alle istruzioni ricevute.
- 7. Nessun Titolare può essere intestatario di più di tre Carte.

### Art. 4 - Validità, rimborso e recesso

- Il presente contratto è a tempo determinato. Il termine di scadenza dello stesso coincide con la scadenza indicata sulla Carta. La Carta è utilizzabile entro il termine di scadenza indicato sulla stessa.
- 2. Il Titolare può richiedere il rimborso in tutto o in parte ed alle condizioni indicate in contratto del residuo valore nominale salvo che il saldo della Carta non sia stato precedentemente sottoposto a blocco causato da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo il pignoramento presso terzi, che lo sottragga in tutto o in parte alla libera disponibilità del Titolare. Il Titolare, inoltre, può richiedere il rimborso totale della Carta purché il saldo contabile coincida con il Saldo Disponibile presente sul prodotto.



La richiesta del rimborso potrà essere effettuata tramite apposita richiesta dall'aerea privata del Sito della Banca e, nei casi eccezionali di impossibilità di invio della richiesta tramite il Sito, potrà essere effettuata anche mediante l'invio di un fax o raccomandata a.r. alla Banca, ovvero secondo le altre modalità riportate nelle Istruzioni d'uso.

Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.

- 3. Il Titolare ha sempre la facoltà di recedere dal rapporto, mediante comunicazione scritta da consegnare alla Banca ovvero da inviarsi alla Banca, senza penalità e senza spese di chiusura. A tal fine, il Cliente deve inviare alla Banca una comunicazione sottoscritta con firma autografa a mezzo raccomandata a.r. o, qualora resa disponibile, con Firma Digitale attraverso il Sito.
  - Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente Contratto, se tali servizi sono resi dalla Banca oppure da un terzo sulla base di un accordo con la Banca.
- Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.

  Il Titolare ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto. Il Titolare per recedere deve inviare, prima della scadenza del termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Banco BPM S.p.A. Servizio Webank Via Massaua, n. 4, 20146 Milano.
  - In caso di recesso del Titolare o di scioglimento del presente Contratto per qualsiasi causa, il Titolare dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, a mezzo raccomandata, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a proprio carico; il Titolare si impegna a restituire la Carta con le modalità prima descritte in caso di richiesta della Banca.
- La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
  - Il Titolare, gli eredi o il legale rappresentante hanno diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in loro presenza, previo appuntamento.
  - Il recesso dal Contratto non comporta il recesso dagli altri rapporti in essere tra il Titolare e la Banca, salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso.
- 6. Nel caso di recesso da parte del Titolare, la Banca procede alla chiusura del rapporto entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando riceve la comunicazione del recesso, a condizione che la Carta, debitamente invalidata, venga restituita alla Banca unitamente alla comunicazione di recesso nei casi in cui è prevista la restituzione della Carta. Il Titolare ha facoltà di indicare una specifica data di efficacia del recesso entro la quale la Banca provvede alla chiusura del rapporto. In entrambi i casì, la chiusura del rapporto potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.
- 7. La Banca può recedere dal presente Contratto, senza alcun onere per il Titolare, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. ad uno dei recapiti del Cliente indicati nel Modulo di Richiesta o successivamente comunicato alla Banca con le modalità pattuite, con un preavviso di due mesi.
- 8. In sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, è in facoltà della Banca recedere immediatamente dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi con le modalità di cui al precedente comma, dichiarando che la Carta è inutilizzabile. Nel caso di recesso da parte della Banca, si procede alla chiusura del rapporto nella giornata lavorativa in cui scade il relativo termine di preavviso. Nelle ipotesi di giusta causa e/o di giustificato motivo la chiusura del rapporto avviene, invece, nella stessa giornata lavorativa nella quale il Titolare riceve la comunicazione di esercizio del recesso da parte della Banca. In entrambi i casi, la chiusura potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.
- 9. Il Titolare prende atto ed accetta che l'utilizzo della Carta può essere limitato in tutto o in parte (ad es. essendo possibile richiedere solo il rimborso o informazioni relative alla Carta) per ragioni di natura operativa connesse alla fruizione dei servizi a distanza al verificarsi di eventi sopravvenuti alla conclusione del Contratto che interessano la persona del Titolare (es. nomina di un amministratore di sostegno), ferma la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti.

### Art. 5 - Risoluzione del contratto

- 1. La Banca ha il diritto di risolvere il Contratto (articolo 1456 del codice civile), e pertanto la Carta si intende revocata, dandone avviso al Titolare della Carta:
  - se la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultano non veritiere o inesatte;
  - se la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito l'emissione della Carta o l'avrebbero consentita a condizioni diverse;
  - in caso di illecito utilizzo della Carta;
  - se il Titolare della Carta non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 9 e 12 del Contratto
- In caso di risoluzione del Contratto (e comunque di scioglimento per qualsiasi causa) il Titolare deve provvedere alla pronta invalidazione della Carta e alla sua restituzione a mezzo raccomandata o a mani presso una qualsiasi Agenzia della Banca: ogni utilizzo della Carta che non è stata restituita è illecito.
  - Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 2, l'estinzione del conto corrente Webank secondo le modalità e i termini indicati nel relativo contratto determina di diritto la risoluzione del contratto tra la Banca e il Cliente che regola l'emissione e l'utilizzo di Carta.

### Art. 6 - Obblighi del Titolare della Carta

 Il Titolare della Carta e, se previsto, il suo rappresentante si impegnano a inviare o comunicare alla Banca tutti i documenti, le informazioni e i chiarimenti che gli verranno richiesti.

### Art. 7 - Ricarica

- 1. La Carta può essere ricaricata più volte nel corso del periodo di sua validità, entro il limite previsto dal Massimale carta e comunque entro i limiti di massima movimentazione in accredito indicati in Contratto, con le seguenti modalità:
  - con addebito su conto corrente o corresponsione dell'importo in contanti presso gli sportelli della Banca;
  - presso gli ATM della Banca o presso quelli aderenti ai circuiti abilitati al servizio, tramite utilizzo di altra carta;
  - on line dal Sito della Banca mediante addebito del Conto o di altra carta prepagata emessa dalla Banca;
  - tramite contact center, mediante addebito del Conto o di altra carta prepagata emessa dalla Banca;
  - con bonifico bancario effettuato sulle coordinate "Iban" della Carta;
  - mediante la funzione di ricarica automatica descritta al successivo articolo, se attivata.

### Art. 8 - Funzione di ricarica automatica

1. Il Titolare può richiedere l'abilitazione della Carta alla funzione di ricarica automatica. Tale funzione consente di ricaricare automaticamente la Carta dell'importo desiderato, prelevando i fondi dal Conto corrente indicato all'atto dell'attivazione, nel rispetto del limite previsto dal Massimale carta e comunque entro i limiti di massima movimentazione in accredito indicati in Contratto,.



J 012454 - 00 09/19

- 2. La funzione di ricarica automatica può essere richiesta successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, mediante accesso alla sezione del Sito dedicato alla funzione, tramite Contact Center, oppure in Filiale. La configurazione della Carta con le modalità descritte al successivo comma potrà avvenire accedendo all'apposita funzione disponibile nell'area riservata del Sito.
- 3. La funzione di ricarica automatica può avvenire secondo le seguenti modalità:
  - "a soglia" ovvero la Carta sarà automaticamente ricaricata per un ammontare corrispondente all'importo indicato dal Cliente, quando il saldo disponibile sulla Carta si riduce al di sotto di una soglia d'importo predefinita;
  - "a tempo" ovvero la Carta sarà periodicamente ricaricata per un ammontare corrispondente all'importo indicato dal Cliente, secondo la frequenza temporale predefinita;
  - "in tempo reale" ovvero la Carta sarà ricaricata per il solo importo necessario ad eseguire l'operazione di pagamento o di Prelievo di contante in corso. L'utilizzo di tale modalità comporta l'immediato e contestuale addebito in conto dell'importo necessario ad effettuare la transazione e, per la ricarica "in tempo reale" la corresponsione del canone mensile previsto nel Documento di Sintesi.
- 4. Le funzioni di ricarica descritta al precedente comma sono attivabili singolarmente ed alternativamente, pertanto l'attivazione di una funzione comporta la contestuale disattivazione di quella eventualmente già attiva.
- 5. I fondi necessari per le operazioni effettuate mediante la funzione di ricarica automatica eseguita secondo una qualsiasi delle modalità indicate al comma 3, sono contestualmente addebitati dalla Banca sul conto corrente selezionato Titolare al momento dell'attivazione della ricarica automatica. Con l'adesione al servizio il Titolare dichiara di accettarne i relativi addebiti, restando la Banca esonerata da ogni responsabilità in ordine ai criteri di impostazione relativi ai parametri di ricarica prescelti.
- 6. Il servizio di Ricarica automatica sarà automaticamente sospeso nei casi di:
  - raggiungimento del massimale della Carta;
  - raggiungimento dei limiti di massima movimentazione in accredito;
  - assenza fondi disponibili sul Conto;
  - utilizzo irregolare della Carta o del Conto.

### Art. 9 - Custodia della Carta e del PIN - Utilizzo della Carta su internet

- 1. Il Titolare deve custodire con ogni cura la Carta e il PIN; la Carta è utilizzabile esclusivamente dal Titolare, e in nessun caso può essere ceduta o data in uso a terzi; il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest'ultima o con i documenti del Titolare. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 15, 16, e 17, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che, per sua negligenza, possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del PIN. Il Titolare inoltre non potrà rivelare a terzi il codice CVC2 / CVV2 o altri codici che consentono l'utilizzo della Carta.
- 2. La Carta non può essere utilizzata dopo la data di scadenza indicata su di essa. L'utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce illecito, che la Banca si riserva di perseguire anche penalmente, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la

Carta alla Banca nello stato in cui si trova, fatto salvo il diritto di chiedere il rimborso del valore residuo ai sensi dell'Art. 4.

3. Il Cliente è informato che tutti i servizi a distanza presentano un più elevato rischio di sicurezza delle operazioni (es. a causa di hacker, illecita appropriazione di chiavi di sicurezza e/o dati, ecc.). Dal momento che l'utilizzo della Carta per effettuare pagamenti online può esporre al rischio di frodi, il Cliente è informato che è suo onere utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici al fine di evitare che ciò si verifichi ed effettuare pagamenti solo su siti web che utilizzino elevati standard di sicurezza.

### Art. 10 - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta

- 1. Il Titolare è tenuto a comunicare senza indugio alla Banca, telefonando dall'Italia al numero verde 800822056, attivo 24 ore su 24 e dall'estero al numero +39 02 60843768, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato della Carta, singolarmente o unitamente al PIN, nonché la falsificazione, contraffazione o clonazione della Carta stessa, non appena ne sia venuto a conoscenza (o anche solo se ne abbia il sospetto) al fine di richiederne il blocco. In tali casi il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta comunicando i propri dati anagrafici indispensabili per procedere al blocco della stessa e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto a cui è intestata la Carta. Il numero è reperibile anche sul modulo di accompagnamento della Carta, oltre che sul Sito della Banca. Qualora la telefonata si interrompa, per qualsiasi motivo, senza che il Titolare abbia avuto conferma del blocco della Carta da parte dell'operatore di SIA Spa (Centrale d'Allarme Blocco Carte), il Titolare dovrà richiamare immediatamente il numero verde facendo riferimento alla telefonata appena intercorsa per avere conferma dell'avvenuto blocco della Carta. In caso di impossibilità di utilizzo del numero verde, il Titolare potrà effettuare tale comunicazione direttamente presso qualsiasi Agenzia della Banca. Nei casi di smarrimento della Carta, cui dovesse far seguito l'esecuzione di operazioni non autorizzate dal Titolare, di furto o di uso non autorizzato della Carta, il Titolare dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare della Carta che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
- 2. Al fine di consentire il blocco della Carta, Il Titolare dovrà fornire all'operatore del numero verde, ovvero alla Banca, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. L'operatore comunicherà al Titolare l'avvenuto blocco della Carta comunicandone il codice identificativo e l'orario in cui il blocco stesso è intervenuto. Entro due giorni lavorativi dalla data del blocco della Carta il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco, trasmettendo alla Banca, tramite raccomandata a.r. da inoltrare all'Agenzia di riferimento, non appena possibile e per i casi indicati al precedente comma, l'originale della denuncia, unitamente al numero del blocco comunicato dall'operatore del Numero Verde.
- 3. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno in cui quest'ultima riceve notizia dello smarrimento o della sottrazione direttamente dal Titolare con le modalità indicate nei precedenti commi ovvero riceva notizia del blocco da parte dell'Ente gestore del sistema; qualora la segnalazione del blocco non sia effettuata mediante telefonata al numero verde, e avvenga al di fuori dell'orario lavorativo, l'opponibilità decorrerà dal giorno lavorativo successivo.
- 4. Ove richiesto dal Titolare, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui sopra entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima.
- 5. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta e alla sostituzione della stessa, mediante emissione di una nuova Carta, su esplicita richiesta del Titolare. L'emissione di una nuova Carta, su esplicita richiesta del Titolare, è, altresì, prevista nell'ipotesi in cui la Carta sia deteriorata, illeggibile o inutilizzabile, previa restituzione della stessa alla Banca. L'emissione di una nuova Carta comporta l'applicazione della commissione prevista nel documento di sintesi.

### Art. 11 - Facoltà della Banca di bloccare la Carta

1. La Banca si riserva la facoltà di bloccare la Carta al ricorrere di un giustificato motivo connesso alla sicurezza dello strumento o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.



- Nei casi di cui al precedente comma, la Banca informa il Titolare della Carta con le modalità di cui all'art. 20 motivando il blocco dello strumento di pagamento. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita, in quanto in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Il blocco della Carta impedisce qualsiasi utilizzo della medesima.
  - Venute meno le ragioni del blocco, la Banca provvederà ad emettere una nuova Carta su esplicita richiesta del Titolare; detta richiesta andrà inoltrata all'indirizzo della Banca indicato sul Sito.
- Resta salvo il diritto del Titolare di richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 4.

### Art. 12 - Condizioni economiche e autorizzazione all'addebito sulla Carta

- Il Documento di Sintesi indica le condizioni economiche pattuite dalle parti e applicabili al Contratto.
  - L'addebito sulla Carta delle operazioni compiute viene eseguito, in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione, non appena l'informazione sull'addebito stesso è ricevuta dalla Banca tramite i centri applicativi che gestiscono il regolamento dell'operazione e con valuta pari alla data dell'operazione.
- Di norma, la Banca autorizza l'esecuzione delle transazioni di pagamento dopo aver verificato che il Titolare della Carta ha, sulla stessa, disponibilità sufficienti per l'effettuazione delle operazioni (comprensive delle eventuali commissioni) e, conseguentemente, addebita la Carta per l'importo corrispondente, riducendone il limite del Saldo Disponibile.
  - Il Titolare prende atto che, ai fini del calcolo della disponibilità, si tiene conto degli importi relativi alle operazioni per le quali viene richiesta, da parte degli esercenti, autorizzazione di addebito tramite il circuito Mastercard, anche se dopo il rilascio dell'autorizzazione l'operazione non sia stata effettivamente posta in essere.
  - Nel caso in cui l'operazione, seppur autorizzata, non sia stata effettivamente conclusa, e in assenza di un messaggio di storno dell'autorizzazione concessa, la Banca reintegra la disponibilità impegnata qualora, decorsi quaranta giorni da quello in cui l'autorizzazione è stata rilasciata, non sia pervenuta tramite il circuito Mastercard la richiesta di contabilizzazione dell'operazione.
- La Banca è espressamente autorizzata a provvedere, mediante addebito sulla Carta, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in base al presente Contratto.
  - Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente Contratto sono e rimarranno a carico del Titolare.

### Art. 13 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni

- Le condizioni economiche applicate al rapporto regolato dal presente Contratto sono indicate nel Documento di Sintesi contrattuale.
- La Banca si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni generali, , qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Titolare , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 - sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, delle rispettive disposizioni di attuazione e delle successive modifiche.
  - Qualora intervenga un giustificato motivo, la Banca si riserva altresì di modificare, anche in senso sfavorevole al Titolare, le condizioni economiche applicate alla Carta.
- Le modifiche di cui al precedente comma dovranno essere rese note al Titolare con comunicazione scritta, o su altro supporto durevole, che contenga, in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", contenente la proposta di modifica, con preavviso di almeno due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 - sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, delle relative disposizioni di attuazione e delle successive modifiche.
  - Entro la data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata.
- Le modifiche dei tassi di cambio anche se sfavorevoli al Titolare, saranno applicate con effetto immediato e senza preavviso, sempre che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di cambio di riferimento già convenuti.
- Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Titolare la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.
- Le summenzionate proposte di determinazione e modifica unilaterale delle condizioni, saranno validamente effettuate dalla Banca anche mediante comunicazione diretta al Titolare con messaggio di PEC, qualora tale modalità di comunicazione sia stata resa disponibile dalla Banca.

### Art. 14 - Modifica e implementazione dei servizi erogati

- In relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi oggetto del presente Contratto, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento l'ubicazione degli Sportelli Automatici e/o degli Sportelli Automatici Self Service.
- La Banca, al fine di realizzare un miglioramento ed un completamento dei servizi offerti, si riserva la facoltà di estendere in qualsiasi momento i servizi utilizzabili dal Titolare mediante la Carta a quelli tempo per tempo offerti dai terzi gestori dei circuiti di pagamento sui quali è possibile utilizzare la Carta, e ciò anche senza necessità di specifica richiesta. Ai nuovi servizi si applicheranno le norme del presente Contratto e le condizioni contenute nella comunicazione della Banca di avviso dell'estensione dei servizi stessi.

### Art. 15 - Responsabilità del Titolare per l'utilizzo non autorizzato della Carta

- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta in caso di smarrimento, sottrazione o indebito uso della stessa intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 10. Parimenti, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita nel caso in cui la Banca non abbia assicurato la disponibilità di strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui all'art. 10
- 1 bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca
- Al di fuori dei casi indicati ai precedenti commi e fatto salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con dolo o colpa grave, agli obblighi di comunicazione previsti dal precedente articolo 10 e agli obblighi di utilizzo della Carta in conformità con i termini esplicitati nel presente Contratto, ivi inclusi quelli di adozione di tutte le ragionevoli misure idonee a garantire la corretta custodia della Carta e del PIN, di cui al precedente articolo 9, il Titolare può sopportare, per un importo comunque non superiore a 50 Euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.



precedente comma.

Per colpa grave si intende il comportamento del Titolare che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se il Titolare i) non conserva il PIN in luogo separato e segreto rispetto a quello in cui custodisce la Carta, ii) trascrive sulla Carta il PIN, iii) comunica in ogni modo il PIN a terza persona, iv) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del PIN, anche all'atto della digitazione dello stesso in fase di Prelievo di contante, v) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute con la Carta vi) utilizza la Carta su siti web che non si avvalgono di elevati standard di sicurezza vii) non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi. Inoltre si informa il Titolare che, come da pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, è stata riconosciuta la colpa grave in alcuni casi, come per esempio un borseggio, in cui le caratteristiche del furto - estemporaneità, fatto commesso da soggetto presumibilmente non esperto - e il ridottissimo intervallo di tempo tra sottrazione della Carta e effettuazione dell'operazione fraudolenta hanno fatto presumere che il PIN fosse custodito nella stessa borsa.

### Art. 16 - Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

- Il Titolare, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro 13 mesi dalla data di addebito, mediante PEC (ove disponibile) o raccomandata a.r.indirizzata all'Agenzia di riferimento. Il Titolare della Carta decade dal diritto di richiedere la rettifica dell'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita se non lo esercita nel predetto termine di 13 mesi previsto dalla legge. Qualora la Banca non abbia ottemperato agli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento non si applica il termine di decadenza di 13 mesi di cui sopra.
- Un operazione di pagamento si intende non correttamente eseguita quando la sua esecuzione non è avvenuta in modo conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Titolare.
- Se l'operazione non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, a prescindere dalla propria responsabilità, la Banca si adopera, senza indugio e senza spese, su richiesta del Titolare per rintracciare l'operazione di pagamento e lo informa del risultato.
- In ogni caso per tutte le ipotesi indicate nel presente articolo, la Banca non sarà responsabile qualora sussista un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ovvero abbia agito in conformità ai vincoli derivanti da altri obblighi di legge. È' fatto salvo il diritto di regresso della Banca nei confronti dell'effettivo responsabile per la mancata o non corretta esecuzione dell'operazione.

### Art. 17 - Rimborso a seguito di operazioni non autorizzate

- Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, a fronte di un'operazione di pagamento non autorizzata la Banca rimborsa al Titolare l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in forma scritta in merito, secondo le modalità di seguito indicate, riportando il saldo della Carta nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, salvo che la Banca non provi che l'operazione è stata autorizzata dal Titolare.
  - Il Titolare dovrà far pervenire la richiesta di rimborso in forma scritta all'Agenzia di riferimento , dopo aver contattato il Customer Center al numero indicato sul Sito della Banca.
  - In caso di motivato sospetto di frode la Banca può sospendere il rimborso di cui al precedente comma dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
- L'avvenuto rimborso da parte della Banca non esclude la facoltà, per la stessa, di dimostrare in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso qualora la Banca accerti con ragionevole certezza l'intervenuta autorizzazione dell'operazione, dopo aver informato il Titolare telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, procederà ad addebitare allo stesso l'importo indebitamente rimborsato. Qualora non risultassero fondi disponibili, la Banca avrà comunque il diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell'importo indebitamente rimborsato.

### Art. 18 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte ed imputazione dei pagamenti

- Tutte le obbligazioni del Titolare verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali loro aventi causa a qualsiasi titolo.
- Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Titolare ha diritto di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Titolare, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Titolare medesimo dandone comunicazione.

### Art. 19 - Nullità parziale ed esercizio dei diritti

- Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca e il Titolare convengono di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti, con riguardo all'oggetto e agli scopi del presente Contratto.
- Fermo quanto pattuito al precedente comma, la Banca ed il Titolare sono d'accordo nel convenire che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato come se non contenesse le pattuizioni
- Qualora la Banca non abbia esercitato un diritto o una facoltà previsti dal Contratto, ciò non potrà in alcun modo essere interpretato come rinuncia ai suoi diritti e non potrà impedire l'esercizio di tali diritti e facoltà in futuro.

### Art. 20 - Comunicazioni

- Le comunicazioni ai fini del presente contratto, come del resto la redazione del medesimo, sono fatte in lingua italiana.
- Tranne quando diversamente indicato, le comunicazioni del Titolare alla Banca relative a quanto disciplinato nel presente contratto devono essere fatte pervenire alla Banca secondo le modalità ed agli indirizzi indicati sul sito web www.webank.it. Il Titolare curerà che tali comunicazioni siano redatte in modo chiaro e leggibile.



- Il Titolare prende atto e accetta che l'invio delle comunicazioni da parte della Banca è effettuato al Titolare medesimo con pieno effetto e validità anche mediante tecniche di comunicazione a distanza su supporto durevole (ad es. stampa di informazioni indicate sul Sito, PDF sul Sito o e-mail o PEC). Le comunicazioni della Banca in applicazione di quanto previsto dal presente contratto verranno validamente effettuate ai recapiti postali, telefonici, di posta elettronica, di PEC indicati nel presente Modulo di richiesta o a quelli successivamente comunicati alla Banca con le modalità pattuite, tutti recapiti ugualmente validi ai fini delle comunicazioni stesse. Resta inteso che per le notifiche giudiziarie resta valido l'indirizzo di residenza del Titolare. La Banca si riserva il diritto di scegliere, salva diversa richiesta scritta del Titolare, la tecnica di comunicazione a distanza più opportuna per trasmettere le informazioni al Titolare.
- 4. Il Titolare dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'invio delle comunicazioni esclusivamente in forma elettronica (così come anche rappresentato nell'apposita informativa della Banca sui rapporti a distanza, sempre disponibile sul Sito) e assume l'impegno di provvedere alla tempestiva consultazione delle stesse e alla stampa o salvataggio su supporto durevole (es. pdf, messaggi mail o PEC). Al riguardo il Titolare prende atto ed accetta che l'omessa sollecita interrogazione del Sito della Banca, dei propri account mail e/o PEC, può arrecare pregiudizio a sé e a ai terzi (inclusa la Banca) al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, del codice civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
  - Il Titolare dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme di tutti i documenti/informazioni inviatigli o comunque messigli a disposizione dalla Banca per tutta la durata del rapporto che il Titolare è interessato a concludere.
- 5. Il Titolare può sempre comunicare alla Banca la propria volontà di attivare ulteriori modalità di comunicazione tra quelle rese disponibili tempo per tempo dalla Banca o di non volerne più utilizzare alcune tra quelle già attive. In quest'ultimo caso la Banca si riserva la facoltà di recedere dal rapporto. Le richieste di attivazione, disattivazione o modifica dei recapiti e delle modalità di comunicazione dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata a.r. o via PEC, se resa disponibile dalla Banca.
- 6. La verifica del saldo e dei movimenti della Carta e di ogni altra comunicazione relativa all'esecuzione del rapporto viene resa disponibile, gratuitamente, sul Sito (nell'area riservata al Titolare che vi accede utilizzando le proprie credenziali fornite dalla Banca) e le relative risultanze possono essere stampate e/o archiviate su supporto durevole.
  - La ritardata effettuazione di addebiti inerenti ad acquisti effettuati dal Titolare e/o a servizi da lui ottenuti e di eventuali accrediti inerenti a note di storno emesse dagli Esercenti convenzionati, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Titolare a rifiutare o a ritardare il pagamento. In ogni caso il Titolare è tenuto a controllare accuratamente le informazioni fornite sulle movimentazioni della Carta e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi e/o contestazioni sugli addebiti.
- 7. Indipendentemente da eventuali comunicazioni verbali, la Banca si aspetta di ricevere dal Titolare eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito alle informazioni sulla movimentazione della Carta entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse e ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Titolare al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, del codice civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Entro il predetto termine, quindi, il Titolare è tenuto a presentare alla Banca qualsiasi reclamo sulle informazioni relative ai movimenti della Carta, che, decorso detto termine, si intenderanno approvati dal Titolare, salvo quanto previsto dai precedenti articoli. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Titolare può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l'accreditamento degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di disponibilità delle informazioni. Entro il medesimo termine di prescrizione la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
  - La presentazione di reclami non fa venir meno l'obbligo di pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità di cui al presente Contratto.
- 8. La rendicontazione periodica e le altre comunicazioni periodiche previste verranno inviate o messe a disposizione con cadenza annuale. Si conviene che la Banca cessa di inviare le comunicazioni periodiche nel caso il rapporto non registri movimenti da oltre un anno e abbia un saldo non superiore a 258 euro.
  - La Banca può inviare al Titolare, anche con cadenza annuale, una copia del Contratto nella versione vigente alla data dell'invio, e ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e certezza in ordine alle condizioni applicabili al rapporto. In assenza di opposizione scritta da parte del Titolare, le condizioni riportate nella copia del Contratto inviata si intendono sin d'ora riconosciute dalle parti come quelle in vigore, e quindi valide, efficaci ed opponibili ad ogni effetto sino a nuova ed eventuale successiva modifica delle stesse effettuabile secondo la procedura di cui all'art. 118 del TUB o su base bilaterale. Resta fermo il diritto del Titolare di ottenere gratuitamente copia del Contratto aggiornato in qualsiasi momento del rapporto.

### Art. 21 - Identificazione della clientela

1. All'atto della richiesta della Carta, il Titolare è tenuto a fornire alla Banca le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela e i dati identificativi propri, in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 e successive disposizioni). Al fine di tutelare il proprio Titolare, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

### Art. 22 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni nonché le relative disposizioni di attuazione. In particolare il Titolare ha diritto di ottenere, gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto copia del Contratto e del Documento di Sintesi che contiene le condizioni relative al Servizio, debitamente aggiornato.
  - Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Titolare ha la possibilità di presentare un reclamo alla Banca e di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie, come previsto nei successivi commi.
- 2. Il Titolare può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Gestione Reclami Banco BPM S.p.A. Via Polenghi Lombardo,13 26900 Lodi) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a reclami@pec.bancobpmspa.it o di posta elettronica a reclam@bancobpm.it). La Banca deve rispondere mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole entro 15 Giornate Operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il Titolare otterrà una risposta definitiva entro 35 Giornate Operative dalla data di ricevimento del reclamo.



- 3. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), anche attraverso la piattaforma europea "Online Dispute Resolution" ("Piattaforma ODR") accessibile al seguente link elettronico: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT, in caso di contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione. Resta fermo che per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
- 4. Il Titolare, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Titolare o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Titolare di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
- 5. Se il Titolare intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
- 6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Titolare possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.
- 7. Il Titolare, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
- 8. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.

### Art. 23 - Sanzioni

- 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i., in tema di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 32 (Sanzioni) del medesimo decreto qui di seguito riportato:
- "1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
  - a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
  - b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento;
- 1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8,comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
- 1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
- 1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
- Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
- 6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia."
- In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i., in tema di servizi di pagamento, si applicano, altresì, le sanzioni indicate dall'art. 32 bis (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale) del medesimo decreto qui di seguito riportato:
- "1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
- 2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 32-ter, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- Si applica l'articolo 32, comma 1-quater."
- Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie sopra previste si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applica, altresì, il Capo VI, Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.

### Art. 24 - Legge applicabile, interpretazione a favore del consumatore e foro competente

- 1. Il Titolare e la Banca convengono che il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 2. Il Contratto è regolato dalle presenti condizioni generali sempre disponibili sul Sito, e, in ogni caso, dalle norme imperative applicabili (Testo Unico Bancario, nonché le relative disposizioni di attuazione) e dal Codice Civile. Se il Titolare è classificato quale "consumatore" ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti e delle relative classificazioni della Banca, le previsioni applicabili al Contratto saranno da interpretarsi nel senso più favorevole al Titolare.



- 3. Il Titolare e la Banca dichiarano che, per tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dal presente Contratto, i rapporti tra la Banca e il Titolare saranno regolati, ove compatibili, dalle Condizioni Generali di Contratto del Conto Corrente e dei Servizi Associati, e in particolare dalle relative previsioni in punto di servizi a distanza
- particolare, dalle relative previsioni in punto di servizi a distanza.

  4. Se il Titolare è classificato quale "consumatore" ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti e delle relative classificazioni della Banca, il Titolare e la Banca convengono che per qualsiasi controversia eventualmente sorta tra loro circa l'applicazione, l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto, il Foro competente è quello in cui il Titolare ha la residenza o il domicilio.
- 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, il Titolare e la Banca convengono che per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra loro in relazione al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Giudice del luogo in cui ha sede la Banca.


### Art. 25 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

- 1. Se un'operazione di pagamento basata su Carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Titolare presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul saldo disponibile della Carta solo se il Titolare stesso ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
- 2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati, ai sensi del comma precedente, nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.



### Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma Cod. Civ., le seguenti norme:

- Art. 1 (Autorizzazioni all'utilizzo di PEC e FDR e all'introduzione di limitazioni operative).
- Art. 2 (Attestazione di avvenuta ricezione della Carta e relativa attivazione).
- Art. 3 (Limiti di utilizzo ed esclusione di responsabilità della Banca).
- Art. 4 (Validità, rimborso e recesso).
- Art. 5 (Risoluzione del contratto).
- Art. 8 comma 4 (contestuale addebito sul Conto corrente abbinato alla Carta ed esclusione di responsabilità della Banca).
- Art. 11 (Facoltà della Banca di bloccare la Carta).
- Art. 12 (Autorizzazione all'addebito sulla Carta).
- Art. 13 (Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni).
- Art. 14 (Modifica e implementazione dei servizi erogati).
- Art. 15 (Responsabilità del Titolare per l'utilizzo non autorizzato della Carta perdite a carico del Titolare).
- Art. 16 (Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite decadenza).
- Art. 18 (Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte ed imputazione dei pagamenti).
- Art. 19 (Nullità parziale ed esercizio dei diritti)
- Art. 20 (Obbligo di consultazione delle comunicazioni, efficacia e caratteristiche dell'hardware e software del Cliente e tempestività delle contestazioni).
- Art. 24 (Legge applicabile e foro competente).





### NORME CHE REGOLANO LA CARTA NOMINATIVA RICARICABILE PREPAGATA

Il sottoscritto Cliente dichiara di aver firmato il Contratto e, successivamente, di essersi recato sul sito www.webank.it e di aver stampato e/o salvato su supporto durevole (adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione legale per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere) copia del predetto Contratto, comprensivo delle condizioni generali e del Documento di Sintesi.

Compila	Data:		Luogo
		nato dal Titolare della Carta	
0.	3° Firma di 5	nato dal Titolare della Carta	

### ADEGUATA VERIFICA DEL TITOLARE

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07), il Titolare è obbligato a fornire alla Banca alcune dichiarazioni ed informazioni. Le ricordiamo che in caso di false informazioni od omissioni potrebbero determinarsi conseguenze anche di natura penale. Prima di procedere La invitiamo a prendere visione dell'<u>Informativa sul trattamento dei dati personali della Banca</u>. I dati forniti di seguito devono ritenersi integrati (sempre per le finalità di cui alla normativa antiriciclaggio) con i dati forniti alla Banca in relazione ai rapporti bancari, finanziari e di investimento.

I dati e le informazioni registrate ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile sono utilizzabili dalle Autorità ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. Il Titolare, pertanto, solleva la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle citate informazioni, tenendola indenne da ogni e qualsiasi conseguenza che da ciò possa derivare nei confronti di chiunque.

### **Titolare Effettivo**

Il sottoscritto Titolare della Carta prepagata dichiara di essere il Titolare Effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/07 e di agire esclusivamente per proprio conto.

Ai sensi del D.Lgs. 231/07 per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione è eseguita.

### Natura e scopo prevalente del rapporto

Il sottoscritto Titolare dichiara che i propri rapporti con la Banca hanno natura tipica in ambito bancario e/o finanziario e/o di investimento, e rispondono alla seguente finalità:

In ogni caso il sottoscritto Titolare dichiara che i rapporti con la Banca non hanno natura, né scopo di finanziare il terrorismo o comunque occultare denaro o beni e/o di sottrarli a terzi aventi titolo.

### Informazioni su attività economica

Professione

Dettaglio settore

Stato di svolgimento attività

Provincia di svolgimento attività

Reddito annuo netto

Origine del reddito

Origine del patrimonio

Patrimonio

Persona Politicamente Esposta (P.E.P.)(\*)

(\*) Informazioni su Persone Politicamente Esposte (P.E.P.)



Le "Persone politicamente esposte" (PeP) sono:

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri.
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

### Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

(\*) Il gruppo BANCO BPM estende prudenzialmente la definizione di persone politicamente esposte alle persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare cariche pubbliche da meno di tre anni, applicando in coerenza le relative previsioni normative.

Luogo		Data	n:	_	Compila
Firmato dal T	itolare della Carta				
		<b>—</b> ◀	4° Firma di 5		



J 012454 - 00 09/19

# MODULO DI INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E CRS (COMMON REPORTING STANDARD)

### Gentile cliente,

Le segnaliamo che il 1º luglio 2014 è entrata in vigore la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e dal 1º gennaio 2016 è entrata in vigore la normativa CRS (Common Reporting Standard).

Il 10 gennaio 2014 il Governo italiano ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo del tipo modello IGA 1, avente ad oggetto lo scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni tributarie dei rispettivi Paesi, al fine di migliorare la tax compliance internazionale ed applicare la normativa FATCA, che prevede l'identificazione e la segnalazione dei soggetti statunitensi che detengono conti finanziari per il tramite di intermediari italiani. Tale accordo è stato ratificato con la Legge n. 95/2015.

Il 29 ottobre 2014 il Governo italiano ha inoltre firmato l'Accordo Multilaterale (Competent Authority Agreement - CAA multilaterale) per lo scambio automatico di informazioni ai sensi del CRS tra Paesi firmatari. L'art. 5 della Legge n. 95/2015 stabilisce già obblighi di acquisizione di informazioni verso la clientela non residente da parte degli intermediari finanziari italiani.

In forza di tali accordi e della sopracitata Legge, Banco BPM S.p.A. (di seguito, la "Banca") deve rispettare determinati obblighi di identificazione, classificazione e, laddove previsto, di reporting della propria clientela.

Le chiediamo, pertanto, con la dichiarazione che accede alla presente informativa, di autocertificare il/i proprio/i paese/i di Residenza fiscale, nonché le altre informazioni di seguito richieste.

Nel caso in cui Ella dichiari come Paese di Residenza Fiscale uno Stato estero diverso dall'Italia ai sensi delle seguenti definizioni, la Banca sarà tenuta a segnalare all'Autorità fiscale locale (Agenzia delle Entrate) le informazioni di seguito riportate. L'Agenzia delle Entrate trasmetterà poi tali informazioni alle Autorità fiscali estere competenti.

### DEFINIZIONI DI RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, RESIDENZA FISCALE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA E RESIDENZA FISCALE **ESTERA**

### Residenza Fiscale in Italia

Le persone fisiche hanno Residenza Fiscale in Italia se:

- sono iscritte, per la maggior parte del periodo di imposta, nelle anagrafi della popolazione residente anche se domiciliano all'estero,
- hanno nel territorio dello stato italiano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (Art. 2, co. 2, D.P.R. 917/1986).

Sono invece fiscalmente non residenti coloro che, per oltre la metà del periodo di imposta (183 giorni - 184 giorni negli anni bisestili), hanno residenza anagrafica estera (iscrizione all'Aire) e hanno altresì il domicilio all'estero (interessi economici e vitali oltrefrontiera). Mancando quest'ultima condizione, anche chi è iscritto all'Aire si considera residente fiscalmente in Italia.

### Residenza Fiscale negli Stati Uniti d'America (USA)

Si considera U.S. Person il soggetto (segnalato all'Autorità fiscale italiana e americana ai sensi di legge) che:

- sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
- h) sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall' "Immigration and Naturalization Service";
- abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo (c.d. Substantial Presence Test): c)
- 31 giorni nell'anno di riferimento e,
- 183 giorni nell'arco temporale di un triennio calcolati computando:
  - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
  - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
  - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.

Ai fini del computo dei giorni di cui sopra, non si considerano i giorni in cui il soggetto ha soggiornato in qualità di:

- insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di un visto del tipo "J" o "Q"
- studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di un visto del tipo "J", "Q", "F" o "M"; h
- soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi governativi presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
- coniuge o figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti; d.
- atleta temporaneamente presente negli Stati Uniti per presenziare ad eventi sportivi caritatevoli.

### Residenza fiscale estera

Ogni giurisdizione definisce autonomamente i criteri per l'attribuzione della residenza fiscale ad un soggetto. Il Paese nel quale il soggetto è tenuto a pagare le imposte sui redditi, in virtù della propria residenza, domicilio o altro, è verosimilmente il Paese nel quale tale soggetto ha la propria residenza fiscale. Tuttavia, alcune circostanze (ad es. Lavorare all' estero) potrebbero implicare la residenza fiscale di un soggetto in più Paesi, nello stesso intervallo temporale (ad es. anno civile). In tal caso, al fine di risolvere tali casistiche di doppia residenza fiscale, le Convenzioni contro la doppia imposizione contengono le cd. "tiebreaker rules", alle quali il soggetto può fare riferimento per stabilire la propria residenza fiscale.

Per ulteriori informazioni relative alla propria residenza fiscale, si prega di contattare il proprio consulente fiscale o verificare le informazioni disponibili sul Portale Web dell'OECD ["http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance"].

Le segnaliamo, altresì, che la Banca è tenuta a effettuare controlli in ordine alle dichiarazioni che andrà a rilasciare e, pertanto, in caso di rilevazione di U.S. e/o Foreign Indicia la Banca sarà legittimata a chiedere documentazione integrativa al fine di accertare la Sua residenza fiscale

Nel caso in cui non venisse fornita la documentazione entro i termini richiesti, il Cliente verrà considerato residente ai fini fiscali anche nel Paese di Residenza fiscale desunto dagli indizi e pertanto, sarà segnalato, in virtù dei predetti accordi, alla competente Autorità fiscale.



J 012454 - 00 09/19

In tal caso, il Cliente dovrà a fornire il proprio codice fiscale estero al fine di consentire alla Banca di assolvere alle disposizioni normative in tema di segnalazione all'Autorità fiscale locale (Agenzia delle Entrate).

La Sua dipendenza di riferimento è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti
Luogo e data

Banco BPM S.p.A.

# AUTOCERTIFICAZIONE FATCA E CRS DELLA CLIENTELA PERSONE FISICHE Informazioni da rilasciarsi a cura del cliente ai sensi della normativa FATCA e CRS

### A Banco BPM S.p.A.

# Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Prima Cittadinanza Seconda Cittadinanza Indirizzo di residenza Indirizzo di corrispondenza Recapiti Telefonici: Paese/i di Residenza Fiscale:

Firmato del Cliente

Il servizio Webank non consente il conferimento di procura o potestà di firma a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto, nonché istruzioni permanenti per il trasferimento di fondi verso l'estero.

Il Cliente si impegna, sottoscrivendo la presente autocertificazione, a informare prontamente la Banca nel caso in cui si verifichino cambiamenti di circostanza in merito alle informazioni riportate, al fine di consentire alla Banca di predisporre, eventualmente, un nuovo modulo di autocertificazione per confermare la propria residenza fiscale.

Il presente documento è redatto in forma scritta ovvero, previo accordo delle parti, sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Alla luce di quanto sopra, io sottoscritto,	dichiaro di	essere re	esidente a	ai fini	fiscali	in
ITALIA,						

Luogo	Data:	Сотр

